

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

R C Natanti

NOTA INFORMATIVA

Questa Nota Informativa è stata redatta in base all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ed alle disposizioni e regolamenti dell'ISVAP vigenti.

Sezione 1 - informazioni relative all'Impresa

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ha Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio 15 -00153 Roma.

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 17/3/1973 e del 27/12/1983 pubblicati sulla G.U. n. 101 del 18/4/1973 e n. 10 dell'11/1/1984 e Provv. ISVAP n°2602 del 28/03/2008 su Bollettino ISVAP, anno III° n°3 .

Sezione 2 - Informazioni relative al contratto

Il contratto sottoposto è regolato dalla legge italiana.

Ferma la facoltà delle parti di assoggettare il contratto ad altra legislazione, salvi i limiti derivanti dalle norme imperative stabilite in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni previste dallo Stato per le assicurazioni obbligatorie, Le Assicurazioni di Roma ha scelto di applicare la legislazione italiana..

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla nostra Impresa - **Le Assicurazioni di Roma, Servizio Reclami - Lungotevere Raffaello Sanzio 15, 00153 Roma, Fax 065884117 - e-mail reclami@adir.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in mancanza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla nostra Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità Le ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Prescrizione dei diritti

Il diritto dell'Impresa alla riscossione del premio si prescrive nel termine di un anno dalla singole scadenze (art. 1882 del Codice Civile)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Sezione 3 - Informazioni relative al contratto RCNatanti

Le informazioni che seguono, relative al contratto RCNatanti, non costituiscono contenuto contrattuale.

Le ricordiamo che la legge italiana prevede l'obbligatorietà di tale contratto per tutti i natanti a motore messi in circolazione. Dal 1994, però, in attuazione della direttiva della Comunità Economica Europea in materia di assicurazione, ogni Impresa Assicuratrice è libera di applicare le proprie tariffe e norme assicurative, sempre nel rispetto della chiarezza e della trasparenza nei confronti dell'Assicurato.

La invitiamo, quindi, a tutela dei Suoi interessi, a fornire in modo completo ed esatto tutte le informazioni richieste ed a ***leggere attentamente le Condizioni di Polizza prima di sottoscrivere il contratto***; in caso di dubbi od incomprensioni un nostro incaricato è a Sua disposizione per fornire spiegazioni più esaurienti.

Le segnaliamo, in ogni caso, i punti più importanti da tenere presenti per una migliore conoscenza dei Suoi diritti e dei Suoi doveri.

Esclusioni e Rivalse

I danni subiti dal conducente del natante non sono risarcibili. Sono anche esclusi dalla garanzia i danni alle cose del proprietario e del conducente del natante e dei loro familiari (art. 129, comma 2° lett. a), b), c), del Codice delle Assicurazioni).

Le ricordiamo che se il conducente del natante guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o non in regola con le disposizioni di legge in vigore, o fa del natante assicurato un uso improprio, l'Impresa Assicuratrice può richiedere all'Assicurato il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per risarcire i danni causati (artt. 2, 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Durata del contratto

Il contratto è annuale e, salvo diverso accordo tra le parti, non prevede il tacito rinnovo.

Ad ogni scadenza può decidere di rinnovare per l'anno successivo senza alcuna comunicazione preventiva. La copertura assicurativa resta operante fino all'eventuale rinnovo ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto in corso.

Attestazione dello stato del rischio

In ogni caso, alla fine di ogni anno assicurativo, se il contratto ha avuto durata ed efficacia annuale, è Suo diritto ricevere l'Attestazione dello Stato di Rischio che riporta tutte le informazioni relative all'andamento della Sua polizza ed ai sinistri avvenuti.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

Le ricordiamo che è Suo dovere denunciare prontamente qualsiasi incidente Le accada (entro tre giorni, secondo il Codice Civile), fornendo tutti i dati necessari:

- data, luogo ed ora del sinistro;

- tipo e identificativo dell'altro natante;
- compagnia di assicurazione dell'altro natante;
- cognome, nome, indirizzo e numero telefonico del conducente dell'altro natante;
- generalità del proprietario del natante se diverso dal conducente;
- descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
- generalità di eventuali feriti;
- generalità di eventuali testimoni;
- autorità eventualmente intervenute.
- luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'accertamento del danno.

Sezione 4 – Informazioni relative alla procedura di risarcimento danni da circolazione

Procedura di liquidazione

L' Impresa Assicuratrice, dopo aver ricevuto la denuncia del sinistro, provvede all'accertamento del danno:

il danno è risarcibile - L'Impresa Assicuratrice comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.

il danno non è risarcibile - L'Impresa Assicuratrice comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare alcuna offerta sempre entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.

- nel caso di soli danni materiali denunciati con il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente) firmato da entrambi i conducenti, il risarcimento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Il danneggiato, dopo aver ricevuto l'offerta della Impresa Assicuratrice può:

- accettarla
- non accettarla: ma comunque incassarla dando formale comunicazione all'Impresa di trattenerla in acconto sul maggior danno.

Attenzione: si ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive, per legge, in 2 anni dalla data del sinistro.

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata entro due anni dal giorno dell'incidente ed eventualmente rinnovata almeno ogni due anni, sempre con lettera raccomandata con specifica richiesta di interruzione dei termini di prescrizione.

Definizioni

Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell'ambito del presente contratto, il significato qui precisato:

Assicurato:

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se operanti;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione, come definito dall'art.1882 del Codice Civile e/o la garanzia data con il contratto;

Beneficiario:

la persona cui spetta la prestazione pattuita;

Codice:

Codice delle Assicurazioni: Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Diritto di surroga:

diritto di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato (art. 1916 del Codice Civile).

Impresa:

le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana;

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Massimali:

le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione della responsabilità civile della circolazione;

Motore amovibile:

motore idoneo ad essere installato di volta in volta su scafi diversi;

Natante:

Imbarcazione ad uso privato o unità da diporto che il contraente ha indicato in polizza;

Polizza/Contratto:

il documento contrattuale sottoscritto, integrato dalle condizioni riportate nel presente libretto, che regola e disciplina i rapporti tra le Parti;

Premio:

il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Impresa per la cessione del rischio;

Proprietario:

il proprietario del natante/motore amovibile identificato in polizza;

Rinnovo:

possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua;

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

Rivalsa:

diritto che ha l'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno.

Sinistro:

l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Tariffa:

le condizioni di premio alle quali l'Impresa presta le sue garanzie;

RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI A MOTORE**Condizioni Generali di Assicurazione****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali é obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/motore amovibile, nonché di danni involontariamente cagionati a cose e/o animali di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/motore amovibile purché adibito ad uso privato o alla navigazione da diporto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante/motore amovibile in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Art. 2 Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non é operante:

- se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi é un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 – Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi dell'Unione Europea.

Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Art. 5 – Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato annualmente in un'unica soluzione alla consegna della polizza; le annualità successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il frazionamento del premio è ammesso solo per i natanti adibiti a trasporto pubblico.

Il pagamento deve essere eseguito presso la Sede dell'Impresa, che provvederà al rilascio del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

In caso di frazionamento, se il Contraente non paga i premi alle scadenze intermedie l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 – Premio di polizza e Condizioni di Assicurazione

l'Impresa mette a disposizione del Contraente, 60 giorni prima della loro entrata in vigore, la tariffa e il testo delle Condizioni di Assicurazione applicabili ai contratti di nuova emissione e agli eventuali rinnovi.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e si risolve alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa rimane operante sino all'eventuale rinnovo ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla sua scadenza.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si

applica il disposto del primo comma.

Qualora il Contraente desideri rinnovare il contratto alle condizioni di cui all'art. 6, l'Impresa emetterà quietanza di rinnovo per una durata annuale e così successivamente.

Art. 8 – Sostituzione del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno l'Impresa provvederà, previa restituzione di quelli da sostituire, al rilascio del duplicato.

Nei casi di furto o smarrimento, il Contraente deve presentare la denuncia resa all'Autorità preposta.

Art. 9 – Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante assicurato, comprovato da idonea documentazione, comporta le seguenti opzioni:

A) Cessione del contratto di assicurazione:

in caso di trasferimento di proprietà del natante con cessione del contratto il Contraente é tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, é tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante emissione di nuovo documento, con eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa in vigore al momento della cessione. Il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e contrassegno, avverrà previa corresponsione dell'eventuale conguaglio di premio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

B) Trasferimento del contratto su altro natante di proprietà del Contraente o del Proprietario o dei rispettivi coniugi i conviventi o in regime di comunione di beni:

qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante ceduto o consegnato in conto vendita, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro natante, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore al momento del trasferimento e relativa al nuovo natante assicurato.

C) Risoluzione del contratto:

qualora non si verifichi il caso A) o il caso B) il contratto, si risolve a decorrere dal giorno della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del CSSN.

In nessun caso è ammessa la sospensione del contratto.

Art. 10 – Modalità per la denuncia di sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 11 – Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso o alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 – Risoluzione del contratto per furto o rapina del natante/motore amovibile

In caso di furto il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. il Contraente deve darne notizia all' Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

In caso di frazionamento del premio, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

**per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria
(valide soltanto se espressamente richiamate)**

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati é regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto applicabili e dalle Condizioni aggiuntive specifiche.

Resta confermata l'esclusione dal novero dei terzi prevista dall'art. 129 del Codice.

A) – Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando é alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) – Danni a cose ed animali di terzi per natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione é stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest' ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) - Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia é prestata fino ad un massimo di € 150,00 per ogni persona danneggiata.

D) – Attività di traino

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino relative a idrosci, paracadute ascensionale e deltaplano.

E) – Estensione dei limiti di navigazione

A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

APPENDICI DI VINCOLO

Clausola A - Leasing: pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della spettabile vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in «leasing» al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della stessa;
- b. comunicare alla medesima ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B - Leasing: pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della spettabile vincolataria ed immatricolato al PRA, a suo nome, è stato concesso in «leasing» al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della stessa;
- b. comunicare alla medesima ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla stessa, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile vincolante con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante e, che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del vincolo, se non con il consenso della vincolataria.

Clausola C - Ipoteca Legale o Patto di Riservato Dominio: pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale

La presente polizza é vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile vincolataria e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile vincolataria;
- b. comunicare alla stessa ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile vincolataria e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la stessa é fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza é stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non é suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola D - Ipoteca Legale o Patto di Riservato Dominio: pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La presente polizza é vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile vincolataria e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile vincolataria;
- b. comunicare alla stessa ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla medesima, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d. non pagare, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la stessa é fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, se non con il consenso della vincolataria.